

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 8 agosto 2023, n. 245
Trasferimento ai sensi dell'art 9 comma 2 della LR 9 del 2017 della titolarità, CON PRESCRIZIONE, dell'autorizzazione all'esercizio dalla Società Cooperativa Saia (05023570723) alla San Nicola Home srl per una Rsa non autosufficienti cui al R.R. n. 4/2019 con dotazione di 76 posti letto (di cui 66 pl di Rsa di Mantenimento anziani di tipo A e 10 pl di Rsa di mantenimento demenze di tipo B) sita in Bari alla Via Perrone n. 5.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 25 del 28/07/2023 di proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e smi avente ad oggetto "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", successivamente modificata con L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 "Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)", stabilisce:

- all'articolo 8, commi da 1 a 6, che: "1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune. 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura. 3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.

4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2. 5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione

dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica. 6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa”.

- all' art. 9 “L'autorizzazione all'esercizio è rilasciata alla persona fisica o giuridica, in forma singola o associata, per lo svolgimento di una determinata attività sanitaria o socio-sanitaria mediante un complesso organizzato di beni e/o persone conforme ai requisiti minimi stabiliti dal regolamento regionale. 2. L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile.” In data 9/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto “Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti” (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diversetipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede:

-all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio) che:

“3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: a) posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all'esercizio o già previsti in atti di programmazione sanitaria regionale; b) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all'esercizio; c) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali non sia decorso il termine biennale di validità ai sensi della ex L.R. n. 8/2004 e s.m.i.; d) i posti di RSA ex R.R. n. 3/2005 già assegnati con la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2002, n. 1870 (Piano di riconversione dei Presidi ospedalieri di Bisceglie e Foggia di cui alla del. cons. reg. n. 380/1999 e successive modificazioni di cui alla del. giunta reg. 1087/2002 – Definizione dei rapporti con la congregazione religiosa “Casa della Divina provvidenza”; e) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento; f) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento; g) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio; h) i posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., per i quali sia stata presentata istanza di riqualificazione quali RSA di mantenimento”.

-all'art 12.1 (Disposizioni Transitorie) che:

“a) La giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all’esercizio di cui al comma 3 dell’art. 9 e dei posti letto di RSA ex R.R. 3/2005 e di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell’ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l’indicazione: 1) dei posti letto di RSA non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell’art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 dell’art.10; 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all’art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1.”

-all’art.12.2 (Norme transitorie per le Rsa ex RR 3/2005 e per le RSSA ex art 66 RR 4/2007 e smi contrattualizzati con le aa.ss.ll.) che,

“1. Le RSA ex R.R. n. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 10 devono convertire i posti letto nel rispetto del fabbisogno di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 10 e secondo le previsioni degli stessi commi 3 e 4 dello stesso articolo, tenuto conto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal presente regolamento.

2. A tal fine il processo di conversione, per le strutture di cui al comma 1 del presente articolo, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, avverrà sulla base dell’atto ricognitivo di cui al punto 12.1 e di apposite preintese da sottoscrivere con ogni singolo erogatore da parte del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, da approvarsi con atto di Giunta regionale (piano di conversione).

3. A far data dall’approvazione del piano di conversione, entro i successivi 30 giorni i singoli erogatori presentano al competente Servizio regionale istanza di conversione dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento, con la specifica indicazione del numero e tipologia di nuclei di assistenza così come previsti nel piano di riconversione.

4. L’istanza dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento qualora già posseduti, ovvero un piano di adeguamento da attuarsi entro i limiti temporali stabiliti nel presente articolo.

5. Le strutture di cui al comma 1 devono adeguarsi ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dalla approvazione del piano di riconversione da parte della Giunta regionale: a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici; b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici. In deroga al precedente punto b), le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa. Le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi, qualora all’atto della verifica sul possesso dei requisiti non dimostrino di possedere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, devono adeguarsi ai requisiti strutturali del presente regolamento, nel rispetto del termine previsto al precedente punto b).

6. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ciascuno di tali termini, a pena di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento, il responsabile della struttura invia al competente Servizio regionale un’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, ai fini dell’avvio delle attività di verifica.

7. La mancata presentazione dell’istanza di conversione dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett. a) L.R. n. 9/2017. Il mancato adeguamento ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini indicati nel presente articolo, comporta la revoca dell’autorizzazione e dell’accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, commi 6 e 8, e 26, commi 2 lett. b) e 3, L.R. n. 9/2017.

8. Nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del piano di conversione da parte della Giunta regionale alla data di adozione dei provvedimenti regionali di conversione dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento, le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi manterranno il numero e la tipologia di prestazioni per cui sono già autorizzate all’esercizio ed accreditate con le relative tariffe vigenti alla stessa data.

9. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente Regolamento e la data di approvazione, da parte della Giunta Regionale, del piano di conversione di cui al presente articolo 12.2, le istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione, di autorizzazione all’esercizio e/o di accreditamento

relative alle RSA ex R.R. n. 3/2005 e per le RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., contrattualizzate con le AASSLL, sono inammissibili”.

Con DGR 25 novembre 2019, n. 2153 ad oggetto *“R.R. n. 4/2019 - art. 12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all’esercizio di cui all’art.9, comma 3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all’art. 10, commi 3 e 4 - Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all’esercizio e di accreditamento”* la Regione approvava:

- l’allegato A, in applicazione dell’art. 12 *“NORME TRANSITORIE”* - punto 12.1 *“DISPOSIZIONI TRANSITORIE”*, riportante la ricognizione delle strutture rientranti tra gli autorizzati all’esercizio di cui al comma 3 dell’art. 9 R.R. n. 4/2019; la determinazione dei posti disponibili ai fini di nuove autorizzazioni all’esercizio; le disposizioni generali relative ai posti autorizzabili all’esercizio; i modelli di domanda per le autorizzazioni alla realizzazione e le autorizzazioni all’esercizio predisposti per le autorizzazioni in forma singola o associata;
- l’allegato B, in applicazione dell’art. 12 *“NORME TRANSITORIE”* - punto 12.1 *“DISPOSIZIONI TRANSITORIE”*, riportante la ricognizione: – dei posti letto/posti di strutture rientranti nella riserva di posti accreditabili di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 10 R.R. n. 4/2019 con l’indicazione: a) dei posti letto di RSA e di Centri diurni per soggetti non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell’art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 e 7 dell’art.10; (omissis) le indicazioni operative relative ai posti accreditabili; – i modelli di domanda per le conferme delle autorizzazioni all’esercizio e per gli accreditamenti, predisposti per le autorizzazioni e gli accreditamenti in forma singola o associata.

Lo stesso atto ricognitivo, in merito ai requisiti da possedersi all’atto dell’istanza per l’ottenimento della conferma dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento prevedeva:

“Ai sensi del precedente art. 12.2 i requisiti da possedersi all’atto dell’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento sono i seguenti:

1) R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell’art. 14 del R.R. n. 4/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per la RSA di cui all’art. 4 del R.R. n. 4/2019

2) PER LE RSSA EX ART. 66 R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI

- *art. 36 - requisiti comuni alle strutture*
- *art. 66 - requisiti strutturali*

3) R.R. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE RSA

- *5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA*
- *5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA*

4) R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO

- *7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA*
- *7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA*
- *7.3.2 Requisiti specifici organizzativi per RSA estensiva - nucleo di assistenza residenziale estensiva di tipo B per persone affette da demenza*
- *7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane*

Con Determinazione n. 636 del 11/02/2010 il Comune di Bari rilasciava alla Società Cooperativa Saia arl l’autorizzazione definitiva al funzionamento per una RSSA ex art 66 del RR 4 del 2007 con sede in Bari alla Via Perrone n. 5, denominata *“Adriatica”*;

In data 29 gennaio 2020 il legale rappresentante della Società Cooperativa SAIA arl titolare dell'autorizzazione al funzionamento per la RSSA anziani ex art 66 RR 4/2007 denominata "Adriatica" con sede in Bari alla Via Perrone n. 5, sottoscriveva con la Regione Puglia verbale di preintesa ai sensi dell'art 12 del RR 4 del 2019 e della DGR 2153 del 2019 accettando il piano di conversione ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento di seguito indicato:

- Conversione di 76 posti letto di Rsa per soggetti non autosufficienti ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio così distinti 76 pl di Rsa mantenimento anziani;
- Conversione di 20 pl di Rsa per soggetti non autosufficienti ai fini dell'accreditamento così distinti: 20 pl di Rsa di mantenimento anziani.

La Saia Soc. Coop. Soc., nei termini e secondo le procedure previste dalla DGR 2153 del 2019 presentava istanze per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento.

Successivamente alle preintese nonché alle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentate dalla Saia Soc Coop Soc, con DGR 1006 del 2020 e smi avente ad oggetto "Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 - Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili -Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali" la Regione assegnava in via provvisoria alla Saia Soc Coop Soc i seguenti posti: 76 pl ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e 60 pl ai fini dell'accreditamento (20 come da preintese più 40 pl ulteriori di cui 30 di Rsa di mantenimento anziani e 10 pl di Rsa di mantenimento demenze).

Con successiva DGR 1409 del 2020 ad oggetto "DGR n. 1006 del 30/06/2020 "Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali" – Modifica ed integrazioni" la Regione confermava alla "Saia Soc Coop Soc" l'assegnazione dei posti già effettuata con la DGR 1006 del 2020.

A seguito dell'approvazione del predetto provvedimento, e in riferimento all'istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentata ai sensi delle DGR n. 2153/2019 dalla "Saia Soc Coop Soc", tenuto conto del numero di posti accreditabili come assegnati, veniva dato avvio alla fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione delle Asl Bari e Lecce(giusta nota prot. di incarico n. AOO 183_ 3845 del 08/03/2021).

Con pec del 30/06/2021 acquista al protocollo al n. AOO 183 10982 del 05/07/2021 la SAIA Soc Coop Soc comunicava di aver ceduto la titolarità alla società San Nicola Home srl con atto notarile Rep. N. 8319 del 28/04/2021.

Con successiva nota prot. n. AOO 183 15737 del 29/07/2021 la Regione trasmetteva per il seguito di competenza ai Dipartimenti di Prevenzione incaricati con nota AOO 183_ 3845 del 08/03/2021 per la verifica dei requisiti di cui all'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento per le strutture innanzi richiamate in capo a San Nicola Home srl, nel rispetto del numero dei posti indicato nella citata nota di incarico.

Con pec del 11/03/2022, l'Avv. Follieri in nome e per conto della Società San Nicola Home srl e di Saia Servizi Assistenza integrata per anziani Società Cooperativa Sociale arl , chiedeva alla Regione Puglia di prendere atto della cessione del ramo d'azienda **al fine di permettere il subentro nei contratti con la Asl Bari** della cessionaria.

Con nota prot. n. AOO 183 5539 del 04/04/2022 la Regione in riscontro alla predetta nota comunicava che "già con nota n. 15737 del 2021 la Regione ha provveduto a comunicare ai Dipartimenti di prevenzione incaricati di effettuare le verifiche per il rilascio delle conferme delle autorizzazioni e degli accreditamenti in capo alla Società San Nicola Home srl. Tale comunicazione, sia nella fattispecie de qua sia in quella da Voi richiamata e relativa ad altra società (AOO 183 4656 del 16 marzo 2021) è effettuata ai soli fini di permettere ai Dipartimenti

delle Asl incaricati di poter accertare il possesso dei requisiti in capo alla società cui l'autorizzazione dovrà essere trasferita e non anche di autorizzare il subentro della stessa nei contratti con la Asl".

Con pec del 6 luglio 2022 acquisita al protocollo al n. AOO 183 8850 del 7/07/2022 il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari sollecitava il legale rappresentante della San Nicola Home srl a riscontrare le note 160597/2021 del 22/12/2021 e del 15/03/2022 assegnando un termine di venti giorni salvo esito negativo.

Con pec del 11/10/2022 provenienti **dal Suap del Comune di Bari** e acquisita al protocollo al n. AOO 183 13097-13098-13099 del 13/10/2022 ed avente ad oggetto "Rsa Adriatica- Via Perrone n. 5 – Istanza di autorizzazione alla Realizzazione per trasferimento" veniva inoltrata a questo Dipartimento la seguente documentazione:

1. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma dell'Ing Attilio Manfrini con cui lo stesso nella qualità di tecnico incaricato dichiara che "la erigenda unità immobiliare sita in Bari alla Via Biagio Accolti Gil, identificata catastalmente al foglio 17 particella 1412 di proprietà della Soc ISG Group, come riportato negli atti abilitativi è munita di permesso di costruire n. 181882/2021 del 29/09/2022 a nome della **Iniziativa salute Group Spa** ed ha destinazione d'uso a Residenza sanitaria Assistenziale per anziani";
2. Elaborati planimetrici del 08/02/2022 relativi al progetto di "Ampliamento di immobile esistente per realizzazione di struttura sanitaria" Richiesta di Pdc in variante al Pdc n. 251/2016 rilasciato il 15/02/2020 per la realizzazione di ulteriori 23 pl" avente come committente la società Iniziativa Salute Group Spa;
3. Atto di accertamento dell'avveramento di condizione sospensiva Registrato il 08/06/2022 al n. 11692 con i relativi allegati (Elenco del personale in servizio Adriatica Maggio 2022; Elenco dipendenti centro diurno Alzheimer; Allegato B Passivo; Allegato C "Passivo"; Passività 2020; Attivo; Allegato D "Elenco Contratti"; Allegato E "Attivo"; Adriatica "Asl Bari Crediti Esigibili; L'Abbraccio Asl Bari L'Abbraccio; Comune di Bari; Asl CD Insieme, Comune di Bari Insieme BS; Soc Coop SAIA Arl Ammortamenti Ordinari 20220-2021- 2022; Allegato G; Ricevute di versamento Camera di Commercio del 08/06/2022 relativi alla presentazione del "Trasferimento d'azienda"; Autorizzazione definitiva al funzionamento del 10/02/2010 n. 636; Comunicazione del 24/05/2022 dalla Saia Coop. Sociale Socio Sanitaria Arl Onlus; Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 04/10/2022 del Sig D'Alba Lorenzo in qualità di legale rappresentante della Iniziativa Salute Group Spa (P.IVA 04321370712) in merito al possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al RR 4 del 2019 della "erigenda struttura denominata Residenza Sanitaria Assistenziale, sita in Bari, Biagio Accolti Gil snc"; Dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto notorio in merito all'assenza di condanne definitive del Sig. D'Alba Lorenzo; Relazione Tecnica del 12/07/2022 ad oggetto "Integrazione alla Relazione tecnica illustrativa dei parametri strutturali"; Nota prot.n. AOO 182 5472 del 06/05/2010 della Regione Puglia Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità; Determina n. 231 del 26/03/2010 relativa all'Iscrizione al Registro della Residenza socio sanitaria assistenziale per anziani "Adriatica"; **Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento di struttura già autorizzata ai sensi dell'art 28 della LR 9 del 2017 e smi presentata dal Sig. Lorenzo D'Alba legale rappresentante della Iniziativa Salute Group Spa** (P.IVA 04321370712); Permesso a costruire 181882/2021 rilasciato alla Iniziativa Salute Group Spa su istanza del 07/09/2021 per "Variante in corso d'opera a Permesso a costruire n. 291/2016 per la realizzazione di ulteriori 20 pl e adeguamento al RR n. 4/19 e alla normativa antincendio e cambio di destinazione d'uso di struttura esistente per realizzare struttura socio sanitaria assistenziale RSSA in Bari, Viale Accolti Gil n. 1; Relazione tecnica del 10/02/2022 avente ad oggetto "Aggiornamento e integrazione parametri urbanistici"; Visura Immobile del 03/03/2021.

Con pec del 21 dicembre 2022 acquisita al protocollo al n. AOO 183 16171 del 28/12/2022 il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari a seguito della conclusione delle operazioni di verifica dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici esprimeva a favore della San Nicola Home srl parere favorevole per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e trasferimento di titolarità della Rsa "Adriatica" per n. 76 pl di cui 66 pl di Rsa

di mantenimento di tipo A mantenimento anziani e 10 pl di tipo B mantenimento demenze.

In ultimo con nota del 08/03/2023 ad oggetto "Autorizzazione al trasferimento di struttura socio residenziale Rsa già autorizzata da Via Carlo Perrone numero cinque in Bari alla Via Biagio Accolti Gil in Bari, denominata "Rsa Adriatica" **di titolarità della Iniziativa Salute Group Spa**" il legale rappresentante della Iniziativa Salute Group Spa, in riscontro alla nota Comunale del 16/02/2023 comunicava al Comune di Bari e per conoscenza alla Regione che "la San Nicola Home (promittente conduttore) ha stipulato un contratto preliminare di locazione con la scrivente ISG Group spa (promittente locatore) per ospitare **60 posti letto** della Rsa denominata "Adriatica" che intende trasferirsi da via Carlo Perrone n. 5 alla Via Biagio Accolti Gil nella erigenda struttura della ISG GROUP. In forza del predetto preliminare di locazione la scrivente ha regolarmente presentato, in data 04/10/2022 istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento della San Nicola Home. E' necessario, a questo punto che il Comune di Bari chieda alla Regione l'autorizzazione al trasferimento ex art 17 comma 3 rappresentando che la richiesta proviene dal promittente locatore in nome e per conto del conduttore".

L'istanza di trasferimento della sede, con nota prot. n. AOO 18183/PROT/07/08/2023/00114823 veniva dichiarata inammissibile per le motivazioni ivi dedotte.

Quanto al subentro della società San Nicola Home nella titolarità della RSA Adriatica già autorizzata al funzionamento con titolare SAIA, dal verbale trasmesso dal Dipartimento di prevenzione della Asl Bari prot. n. 158957/2022 del 21/12/2022 non sono emerse carenze.

Dato atto che con il seguente atto viene disposto esclusivamente il mutamento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio e che per l'accreditamento dovrà essere avviata un'autonoma fase di verifica in capo al cessionario per la verifica del possesso degli ulteriori requisiti previsti dal RR 16 del 2019.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **di trasferire** ai sensi dell'art 9 comma 2 della LR 9 del 2017, alla Società San Nicola Home srl (P.Iva 08382080722), con sede legale in Bari al Viale Beato Jomerania Escrivà n.28 l'autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Comune di Bari alla Società Cooperativa Saia con Determinazione n. 636 del 11/02/2010 ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8 co 7 della L R 9 del 2017 ss.mm.ii per una Rsa non autosufficienti di **n. 76 posti letto** di cui 66 pl di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e 10 pl di Rsa di mantenimento demenze di tipo B ,denominata "Adriatica" con sede operativa in Bari alla Via Perrone n. 5 il cui Responsabile sanitario, è il dott. **Nolasco Angelo nato il 25/09/1955**, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari il 27/02/1981 con specializzazione in Ostetricia e Ginecologia in data 21/11/1987 ed in Oncologia in data 23/11/1995 presso l'Università degli Studi di Bari, iscritto all'Ordine dei medici della Provincia di Bari al n. 6263;
- Di precisare che:
 - I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della San Nicola Home srl è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
 - II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
 - III. il legale rappresentante della San Nicola Home srl è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
 - IV. ai sensi dell'articolo 5.3, del R.R. n. 5/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*.
 - V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*.

di notificare il presente provvedimento:

- Al legale rappresentante della Saia Soc. Coop Soc;
- Al legale rappresentante della San Nicola Home srl srl;
- Al Direttore generale della ASL Bari;
- Al Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL Bari;
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e. il presente atto, composto da n. 13 fasciate, è adottato in originale;
- f. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro